



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Valigia persa dalla compagnia aerea: che fare?

Autore: Redazione | 26/07/2016



*Niente risarcimento del danno morale per la vacanza rovinata se la compagnia aerea perde il bagaglio imbarcato dal passeggero; spettano solo i danni patrimoniali per i vestiti acquistati a terra.*

Se la compagnia aerea perde, nel **viaggio di andata**, la **valigia** o qualsiasi altro bagaglio che il passeggero ha imbarcato in stiva, gli deve risarcire il danno economico (cosiddetto danno patrimoniale) per averlo costretto a **comprare vestiti di emergenza** una volta atterrato. Il risarcimento - in base alla

Convenzione di Montreal – arriva fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa **€ 1.100 [1]**.

Il passeggero può sempre pretendere un **indennizzo superiore** se dimostra di aver subito un danno maggiore, ma è tenuto a darne prova compiuta: non bastano le semplici affermazioni non documentate.

Ma che succede se lo Stato di destinazione non aderisce alla **Convenzione di Montreal**? In tal caso il passeggero non ha diritto al **risarcimento a forfait** ma è chiamato a documentare il danno subito per poter essere indennizzato: un danno che può essere quantificato solo sulla base degli scontrini conservati per gli acquisti fatti, una volta atterrato, per sopperire alle necessità che, invece, la presenza valigia avrebbe eliminato. Insomma, a titolo di esempio: abiti, intimo, prodotti di prima necessità (medicine, saponi, asciugacapelli, ecc.).

Il passeggero non può invece invocare anche il risarcimento del danno morale per via del fatto che il disguido della **perdita della valigia** gli ha rovinato la vacanza (cosiddetto **danno da vacanza rovinata**): infatti tale indennizzo può essere ristorato soltanto in caso di “lesioni serie” di diritti tutelati dalla Costituzione. È quanto chiarito dalla Corte di appello di Roma **[2]**.

Non ha alcun valore, quindi, la **lista** compilata dal passeggero con gli effetti personali contenuti nella valigia, smarriti insieme allo stesso bagaglio: non può fare fede un documento che ha scritto lo stesso interessato e che, pertanto, risulta inattendibile sia per stabilire la presenza degli oggetti smarriti sia per determinare il relativo valore. Non resta che risarcire la spesa per gli **abiti di emergenza** acquistati nella meta turistica, sulla base degli scontrini prodotti per gli acquisti fatti in fretta e furia all’arrivo.

## **Note**

**[1]** Art. 22 Convenzione Montreal. **[2]** C. App. Roma, sent. n. 3037/2016.